

*Repubblica Italiana*  
*Regione Siciliana*  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 3  
"Coordinamento attività di vigilanza e controllo degli Enti Locali – Ufficio Ispettivo"

Prot. n. 2389 del 14 FEB. 2024

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DOTT. ANTONIO GAROFALO –

email: [agarofalo@regione.sicilia.it](mailto:agarofalo@regione.sicilia.it)  
tel. 0917074658 – fax 0917074603

**OGGETTO:** Comune di Pietraperzia – Richiesta intervento sostitutivo per la convocazione del consiglio comunale. Chiusura del procedimento

(trasmettere solo via P.E.C.)

AI SIGG. CONSIGLIERI DEL COMUNE DI  
PIETRAPERZIA  
Di Gloria Calogero + 5  
[consiglio11@pec.it](mailto:consiglio11@pec.it)

e.p.c.

COMUNE DI PIETRAPERZIA  
[pietraperzia.protocollo@pec.it](mailto:pietraperzia.protocollo@pec.it)

SIG. SINDACO

SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SIG. SEGRETARIO GENERALE

**PREMESSO CHE:**

- a seguito della segnalazione prodotta dalle SS.LL. con pec dell'11/10/2023, di pari oggetto e assunta al protocollo in data 12/10/2023 al n. 19040, questo Ufficio, per le considerazioni di fatto e le ragioni giuridiche espresse nella nota prot. 279 del 5/1/2024 e nelle more del completamento almeno della prima fase procedurale, ovvero quella dedicata alla istruttoria, ha ritenuto necessario comunicare al Presidente del Consiglio di dare "... seguito alla richiesta prodotta dai consiglieri comunali convocando l'organo consiliare, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'organo medesimo.", avvertendo ".. che nel caso di inerzia da parte della S.V., in ordine al suddetto adempimento, sarà valutata l'opportunità di



Comune di PIETRAPERZIA

Protocollo n° 0001915

ENTRATA del 14/02/2024




*nominare un commissario ad acta [...]*". Con la stessa nota è stato invitato il Segretario Generale a produrre una circostanziata relazione sulla questione rappresentata dalle SS.LL.;

- con successiva pec del 29/1/2024, registrata al protocollo dipartimentale in pari data al n. 1629, le SS.LL. hanno sollecitato a questo Ufficio la convocazione del consiglio per discutere la mozione di revoca del Presidente del Consiglio e "per istituire una Commissione di inchiesta ai sensi dell'art.15 comma XI del regolamento comunale" richiesta quest'ultima con pec del 25/8/2023, eccependo che ad oggi il Presidente del Consiglio, a distanza di 18 giorni dalla data di ricevimento da parte dei consiglieri della nota prot. 279/2024, non ha dato alcun seguito.

Al riguardo si rileva l'intempestività del sollecito in presenza del procedimento istruttorio *in itinere* e l'irritualità relativamente all'incompetenza del destinatario per quanto riguarda l'istituzione della commissione di inchiesta. Senza entrare nel merito della questione, la fattispecie in argomento non rientra tra le competenze ascritte a questo Servizio che si ricorda può intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 44/91, solo ed esclusivamente per l'omessa approvazione di atti obbligatori per legge;

**PRESO ATTO:**

- del riscontro fornito dal Segretario comunale prot. n. 1114 del 30/1/2024, registrata al protocollo dipartimentale in data 31/1/2024 al n. 1746 avente ad oggetto: "*Richiesta intervento sostitutivo per la convocazione del Consiglio Comunale. Riscontro nota del dipartimento regionale delle Autonomie Locali – servizio 3 prot. 279 del 5/1/2024 (ns prot. 259 del 8/1/2024)*", con la quale, inoltrando copia della corrispondenza già prodotta sull'argomento, ha concluso affermando che "*In questa sede appare utile sottolineare nuovamente che i rilievi sollevati dai consiglieri proponenti la mozione risultano superati dalle argomentazioni formulate dal Presidente con la predetta nota (prot. 11577 del 12/10/2023, che risulta essere notificata in uno ad altre note agli odierni*



sigg. consiglieri comunali con la nota prot. 14554 del 27/12/2023) *argomentazioni suffragate da puntuale documentazione [..]; la mozione, pertanto, risulta affetta da carenza motivazionale e, in quanto tale, è priva del requisito primario richiesto dal co. 2 lett.a) dell'art. 20/ter "Mozione di revoca" dello Statuto Comunale, il quale recita : "La richiesta di revoca :a) deve essere motivata. "*"

- che dalla lettura della nota inviata con la pec richiamata dell' 11/10/2023, risultano depositate due precedenti mozioni di revoca prot. 7130 del 19/6/2023 e prot. 10206 del 5 e/o 6/9/2023;

- che sebbene agli stessi consiglieri comunali siano stati correttamente forniti i chiarimenti giuridici da parte dei Segretari Generali del Comune di Pietraperzia, in relazione ai superiori atti di revoca, gli stessi consiglieri ripropongono l'odierna mozione di revoca (pec dell'11/10/2023) dal medesimo contenuto – richiamando inopportuno anche la nota di questo servizio 3 prot. 6229 del 24/3/2022.

Tale riferimento, capzioso, formulato dai sigg. Consiglieri alla superiore nota prot. n. 6229/2022, altro non è che l'avvio di un procedimento istruttorio attivato da questo servizio ispettivo sempre su segnalazione fatta pervenire da 3 dei 6 odierni consiglieri comunali e concluso con l'archiviazione dell'intero carteggio, senza alcuna contestazione a carico del Presidente del Consiglio, giusta nota prot. 8195 del 12/5/2022.

La stessa nota avrebbe dovuto essere notificata ai sigg. Consiglieri proponenti attraverso l'ufficio di Presidenza.

Tuttavia, per una migliore intelligibilità si trascrivono parte dei chiarimenti forniti dai Segretari comunali:

il primo con la nota prot. 8146 del 14/7/2023 con la quale la dottoressa Moricca ha affermato che:

*".. non può sottoporsi all'attenzione del civico consesso la manifestazione di volontà espressa dalle SS.LL. con la nota prot. n. 7130 del 19/6/2023, con la presente si invitano i Sigg. Consiglieri Comunali sottoscrittori della medesima, a presentare una formale*

*proposta di deliberazione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale, corredata dei requisiti tecnici e di legittimità, da sottoporre al Consiglio comunale facendo altresì presente che...*"

il secondo fornito con nota prot. 12054 del 24/10/2024 dal dott. Giamporcaro che conferma: *"Sebbene la mozione, prima facie, appaia correttamente fondata su criticità afferenti il ruolo istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale e sulla funzione super partes che lo stesso è chiamato a svolgere, tuttavia la stessa risulta affetta da carenza motivazionale: i rilievi sollevati dai consiglieri proponenti la mozione, difatti, risultano superati dalle argomentazioni formulate dal Presidente con la predetta nota prot. 11577 del 12/10 u.s, argomentazioni suffragate da puntuale documentazione (cfr richiamo alla vigente normativa statutaria e/o regolamentare; verbali delle sedute consiliari, riscontro del segretario generale [...] parere del dipartimento per gli affari interni e territoriali; esito negativo istruttoria attività ispettiva disposta dal dipartimento delle autonomie locali)"*,

- del contenuto della nota prot. 13809 del 7/12/2023 a firma del responsabile del settore affari generali avente ad oggetto *"Riscontro a richiesta parere in ordine a mozione di revoca del Presidente del Consiglio comunale – nota prot. 10206 del 5/9/2023"* con la quale rilevando l'assenza agli atti di ufficio della proposta deliberativa e richiamando il contenuto delle note sopra indicate a firma dei Segretari Comunali pro-tempore, è stato correttamente ritenuto non dovuto alcun parere al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 53 della legge 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii..

*"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile";*

## VISTI:

- l'art. 20/ter dello Statuto dell'Ente che disciplina l'istituto della mozione di revoca del Presidente del Consiglio ed in particolare il comma 2 lett. a) ;

- il regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale che non prevede la mozione di revoca del Presidente del Consiglio e l'errato richiamo operato dai sigg. consiglieri all'art. 10 rubricato "interrogazioni, interpellanze e mozioni" all'interno del quale viene declinato il comma III, che disciplina l'istituto delle mozioni in cui è specificato inequivocabilmente, al primo punto, che: *"La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa."* I successivi punti dal 2 al 4 regolano le modalità di presentazione e svolgimento in consiglio delle stesse mozioni che esulano dalla specificità dell'istituto della mozione di revoca del Presidente del Consiglio, anche in considerazione delle diverse modalità di presentazione.

Per meglio comprendere, a questo punto, la definizione di mozione (art. 10 comma III) e l'utilizzo di detto istituto a disposizione dei consiglieri comunali, la dottrina li definisce quali atti approvati dal consiglio comunale per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio; mentre il TAR Puglia con la sentenza n. 1022/2004 *"individua la mozione quale istituto a contenuto non specificato, trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali interrogazioni o la interpellanza) essendo strumento di introduzione ad un dibattito che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione"*.



## **RICHIAMATI:**

- i contenuti delle relazioni e delle missive formulate sull'argomento dal Segretario comunale pro-tempore del comune di Pietraperzia che, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del TUEL, si ricorda "*... svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*".

## **CONSIDERATO, infine:**

- che per la revoca del Presidente è necessario approvare un atto deliberativo a conclusione di un procedimento amministrativo articolato e complesso corredato dai pareri tecnici di regolarità;
- che al pari di tutti gli atti amministrativi le dette delibere devono rispettare i principi dettati dall'art. 3 della l.r. 7/2019;
- che in *subjecta materia* alcuni principi sono ormai consolidati, tant'è che è stato chiarito che "*.. la revoca può quindi dipendere solo dall'accertata violazione delle regole di imparzialità e rappresentanza istituzionale che presiedono all'esercizio del suo ufficio, di cui deve essere data congrua motivazione (cfr. TAR Puglia, Bari, n. 4719/2012)*";
- che il TAR Campania, Napoli, con la decisione n. 2013/2012 ha affermato che "*.. la revoca di detta carica (Presidente del consiglio comunale) non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello Statuto o dei regolamenti comunali*"
- che anche il Consiglio di Stato in una delle tante pronunce (sentenza n. 3187/2002) ha avuto modo di affermare che "*la funzione di Presidente del Consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politica, per cui la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da compromettere la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico che*

*non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la imparzialità e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarità politica”;*

- che il TAR Sicilia con la sentenza n. 759 del 16/3/2022, opportunamente richiamata nel parere espresso dal dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, n. 10728/2023, ha affermato che: *” sia l'elezione del Presidente del consiglio comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta ampiamente fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell'organo consiliare, convergente verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale, così che la revoca, al pari dell'elezione, pur non essendo scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, esprime nondimeno una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve pertanto rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente”.*

Per quanto sopra rappresentato e rilevato, il procedimento di mozione di revoca del Presidente del Consiglio comunale non può essere attivato in Consiglio comunale per l'assenza sia della proposta dell'atto deliberativo che, *rebus sic stantibus*, per la violazione dell'art. 20/ter dello Statuto, anche in relazione agli elementi forniti specificamente dal Presidente del Consiglio, così come rilevato dal Segretario comunale che ha ritenuto la richiesta così come formulata dalle SS.LL. *“..priva del requisito primario richiesto dal co. 2 lett.a) dell'art. 20/ter “Mozione di revoca””*.

Pertanto, fatti salvi ulteriori nuovi profili che dovessero emergere dei quali potrà essere informato questo Servizio Ispettivo, allo stato degli atti nessun provvedimento è adottabile da questo Dipartimento e pertanto il procedimento attivato con la comunicazione prot. n. 279 del 5/1/2024 viene concluso con l'archiviazione della pratica.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, al Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale delle autonomie locali dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica entro trenta giorni dall'avvenuta notifica o comunicazione in via amministrativa del presente atto; ovvero ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

*Garofalo*  




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*d.s.sa Monica Tardo*  
